

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA
NORMATIVA PENALE, SOSTANZIALE E PROCESSUALE, E
ORDINAMENTALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE
DIFENSIVE E LA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI, OLTRE CHE
ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER L'EFFETTIVITÀ RIEDUCATIVA
DELLA PENA**

**Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE**

**Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE**

**Articolo 1
(*Condotte riparatorie*)**

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Articolo 162-*ter*. (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*).- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al comma precedente, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie.»

2. Dopo l'articolo 649 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 649-*bis*. (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*).— Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-*ter* anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:

- a) delitto di furto previsto dall'art. 624 aggravato da una delle circostanze di cui alle lettere 2, 4,6 e 8-*bis* dell'art. 625;
- b) delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo previsto dall'art. 636;
- c) delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui previsto dall'art. 638.»

Articolo 2 **(Disposizioni transitorie)**

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione pur quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Capo II **Modifica alla disciplina della prescrizione e delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati e per una risistemazione del codice penale**

Articolo 3 **(Modifiche alla disciplina della prescrizione)**

- 1.** L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. (*Sospensione del corso della prescrizione*). – 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
 - 1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

- 2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
 - 3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
 - 4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
- 1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ai due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
 - 2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
3. I periodi di sospensione di cui al comma precedente sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
4. Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Articolo 4

(Delega per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati e per una risistemazione del codice penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a modificare, con più decreti legislativi da emanarsi nel termine di un anno, la disciplina del regime di

procedibilità per taluni reati, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati e per una risistemazione del codice penale)

1. Le modifiche alla disciplina del codice penale, per le parti di seguito indicate, devono essere ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, in specie in relazione ai presupposti di applicazione (anche con riferimento alle categorie della abitudine e della tendenza a delinquere) e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;
- c) prevedere che il codice penale sia la sede tendenzialmente esclusiva delle disposizioni incriminatrici, sia per le fattispecie delittuose che per le contravvenzionali, per mezzo di una risistemazione della normativa esistente che conferisca omogeneità ai vari settori individuati sulla base degli interessi protetti.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per la norme di attuazione, coordinamento e transitorie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, le norme di attuazione delle disposizioni previste nel precedente articolo e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

Modifiche in materia di incapacità dell'imputato di partecipare al processo; di indagini preliminari e archiviazione

Articolo 7

(Modifiche all'art. 71 e in tema di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'art. 71, comma 1, dopo le parole «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e tale stato è reversibile,»;

2. dopo l'art. 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.».

Articolo 8

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104 del codice procedura penale, comma 3, dopo le parole «indagini preliminari, » sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3-bis e 372 comma 1-bis,».

2. All'art. 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

3. All'art. 360, comma 5 è aggiunto, all'inizio, il seguente periodo:

«Fuori dal caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis,....».

4. All'articolo 409 del codice di procedura penale il comma 6 è abrogato.

5. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 410-*bis*. (*Nullità del provvedimento di archiviazione*).

1. Il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità. In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'art. 130.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dal comma 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, della udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.».

6. Nel comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale le parole «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

Capo II

Modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito

Articolo 9

(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)

1. L'art. 421-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'art. 422 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «il giudice può disporre» sono aggiunte le seguenti: «a richiesta di parte», e l'inciso «anche d'ufficio» è soppresso.

Articolo 10

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

- 1.** All'articolo 428, ai commi 1 e 2, le parole «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla parola «appello».
- 2.** All'articolo 428, comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».
- 3.** All'articolo 428 il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
- 4.** All'articolo 428 il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606.
5. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.»

Articolo 11

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

- 1.** All'articolo 438, il comma 4 è così sostituito:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.»
- 2.** All'articolo 438, aggiungere infine il seguente comma:

«6. La richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.»

Articolo 12

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve solo rettificare la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.».

2. All'articolo 444, al comma 1, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «tre anni».

3. All'articolo 444, il comma 1bis è soppresso

4. All'articolo 445, al comma 1, le seguenti parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.

5. All'articolo 445, al comma 1bis, le seguenti parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2,» sono soppresse.

6. All'articolo 445, al comma 2, le seguenti parole: «ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.

7. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.»

8. Dopo l'articolo 448, aggiungere il seguente

«Art. 448bis. (*Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato*). 1. Nell'udienza preliminare sino al momento della discussione, e, se questa manca, in giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può chiedere

personalmente, previa ammissione del fatto e conseguente richiesta di interrogatorio immediato, l'emissione della sentenza di condanna a pena specificamente indicata, non superiore, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, ad anni otto di reclusione.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene che all'esito dell'interrogatorio e dagli atti risulta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di condanna, salva l'incongruità per difetto della pena indicata.

4. In caso di rigetto della richiesta, anche per incongruità della pena indicata, il giudice dispone il giudizio abbreviato, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129.

6. La sentenza di condanna emessa su richiesta è inappellabile per l'imputato. Il pubblico ministero può proporre appello solo se si tratta di sentenza che modifica il titolo di reato o esclude la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

Articolo 13

(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)

1. All'art. 493 del codice di procedura penale: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare pertinenza e rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.»;

al comma 4, dopo le parole «il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e ».

Articolo 14

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. All'articolo 546 del codice di procedura penale, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.»

Capo III

Semplificazione delle impugnazioni

Articolo 15

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, è inserito, all'inizio, l'inciso:

«Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,» .

2. All'articolo 591, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d).».

3. Nel comma 2 dell'articolo 591 è inserito, all'inizio, l'inciso:

«Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Articolo 16

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 599-*bis*. (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*) - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.»

2. All'articolo 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.»

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.»

Articolo 17

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48, comma 6, codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro», è aggiunto l'inciso:

«che può essere aumentata fino al doppio tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta».

b) dopo il comma 6 dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:

«7. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata» è aggiunto l'inciso: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 è aggiunto il seguente:

«6. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-*bis*, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*.»

4. All'articolo 613, nel comma 1, le parole «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse.

5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di una somma da euro 258 a euro 2065», è aggiunto l'inciso:

«che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

6. all'articolo articolo 616, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

7. All'articolo 618, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-*ter*. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.».

8. All'articolo 620, nel comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di dare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.»

9. All'articolo 625-*bis*, al comma 3, dopo le parole «in ogni momento» sono aggiunte le seguenti: «e senza formalità». È infine aggiunto il seguente periodo: «L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

Articolo 18

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-*ter* è soppresso.

2. Dopo l'articolo 629 è inserito il seguente:

"629-ter. (Rescissione del giudicato). 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di appello territorialmente competente revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

Titolo III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Articolo 19

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Il comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è modificato come segue:

nel primo periodo, in fine, dopo le parole «nel cui territorio i fatti si sono verificati» sono aggiunte le parole: «dando notizia dell'imputazione»; il terzo periodo, dalle parole «il pubblico ministero» sino alla parola «violate», è soppresso; il quinto periodo, dalle parole «I procedimenti» sino alla parola «cautelari», è soppresso.

Articolo 20

(Modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, contenente disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, relativamente ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica e ai contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

2. All'articolo 6, dopo le parole «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

Titolo IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 21

(Delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a modificare, con più decreti legislativi da emanarsi nel termine di un anno, la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

Articolo 22

(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale)

1. Le modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, devono essere ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità al principio costituzionale dell'articolo 15 Cost., attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

b) prevedere limiti e modalità di estensione ai procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, delle disposizioni in materia di procedimenti di criminalità organizzata sulle condizioni di ammissibilità e sulla durata delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche.

c) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, e il potere d'intervento d'urgenza

del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazione e conversazioni telefoniche;

d) prevedere limiti alla ricorribilità per cassazione sia per il pubblico ministero che per l'imputato, della sentenza di conferma di quella resa in primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito;

e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste"; "l'imputato non lo ha commesso"; "il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima";

h) prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;

i) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità;

l) prevedere che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori;

m) prevedere tempi ragionevolmente contenuti, avendo riferimento alle attuali disposizioni relative ai provvedimenti di condanna emessi dal giudice di pace, per l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale delle condanne irrogate per decreto penale e delle sentenze di applicazione su richiesta delle parti di pene pecuniarie e/o di pene detentive non superiore a mesi quattro.

Articolo 23

(Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Le modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, devono essere ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

- b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi che con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;
- c) eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi che per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;
- d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa;
- e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;
- f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna;
- g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
- h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali di esercizio;
- i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età

Articolo 24

(Principi e criteri direttivi per la norme di attuazione, coordinamento e transitorie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 23 e 24 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Articolo 25

(Principi e criteri direttivi per le disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, con la procedura indicata nell'articolo 24, comma 2, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 23 e 24, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Articolo 26

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 27
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge, che modificano l'articolo 159, specificamente i commi 2, 3 e 4, si applicano ai procedimenti in cui la sentenza di condanna in primo grado è pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.